

39384 / 10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:

COSENTINO	Dott.	GIUSEPPE M.	Presidente
GENTILE	Dott.	DOMENICO	Consigliere
GALLO	Dott.	DOMENICO	Consigliere
BRONZINI	Dott.	GIUSEPPE	Consigliere
RAGO	Dott.	GEPPINO	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

su ricorso proposto da:

(Omissis) nato il (Omissis) , avverso la sentenza del
14/10/2009 della Corte di Appello di Messina;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Mura che
ha concluso per il rigetto;

udito il difensore avv.to (Omissis) che ha concluso per

Sent. N. 3130/10
R. Gen. N. 8468/2010
Udienza pubblica del
07/10/2010

l'accoglimento del ricorso

FATTO

§ 1. Con sentenza del 14/10/2009, la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza pronunciata in data 9/2/2006 dal g.u.p. del tribunale della medesima città con la quale (Omissis) era stato ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio e condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 2.000,00 di multa.

§ 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. CARENZA DI MOTIVAZIONE: sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione perché avrebbe riprodotto pedissequamente la sentenza di primo grado nonché la relazione tecnica degli ispettori del Banco (Omissis).

In particolare:

- quanto all'osservazione, utilizzata ai fini accusatori, secondo la quale era inconcepibile che l'Inps avesse potuto erogare nei confronti di uno stesso soggetto, in un breve lasso di tempo, 63 assegni, il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe omesso di motivare sul perché la suddetta circostanza avrebbe dovuto ingenerare nella sfera psichica di esso ricorrente la certezza dell'illiceità dell'operazione;

– quanto all'osservazione secondo la quale era inconcepibile che il ricorrente, nella sua qualità di direttore di banca di provata esperienza, non avesse disposto i necessari accertamenti fra i quali il bene fondi nei confronti di un soggetto mai visto prima, il ricorrente sostiene che l'erroneità logica del ragionamento consisterebbe nel «ritenere intrinsecamente collegate l'esperienza bancaria e quella inerente i meccanismi di emissione dei titoli di credito da parte degli istituti previdenziali»;

la Corte, poi, non aveva risposto ai motivi di gravame nei quali si era evidenziato che: a) il ricorrente aveva, in prima battuta, opposto il proprio rifiuto alla negoziazione dei titoli, circostanza, questa indicativa della sua buona fede; b) la discrasia esistente tra il nome del beneficiario degli assegni e quello del presentatore, militava nel senso di dimostrare la totale estraneità di esso ricorrente a qualsiasi intento criminale e costituiva, al più, indice di un comportamento colposo ma non doloso; c) i sign.ri (Omissis), in data 28/11/2003 – quando esso ricorrente era assente dal lavoro - avevano tentato di prelevare € 7.500,00: anche tale fatto era indice dell'assenza di qualsivoglia ruolo di esso ricorrente nel disegno criminale altrui.

In altri termini, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, senza alcun sforzo motivazionale, aveva negato la sua buona fede,

riportandosi alla sentenza di primo grado che, a sua volta, era priva di alcun sforzo motivazionale.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 *BIS* C.P.: per avere la Corte ritenuto la sussistenza del suddetto reato, che richiede il dolo diretto, pur in presenza di numerosi indici che indicavano che il comportamento del ricorrente era stato improntato a colpa e quindi come tale non perseguibile.

DIRITTO

§ 3. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del «reato di cui agli artt.81, 110, 648 bis c.p. per avere, in concorso con

(Omissis), (Omissis) e (Omissis) (separatamente giudicati) ma senza aver concorso alla commissione del reato di furto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto e successivamente parzialmente monetizzato, previo deposito su un c/c acceso presso il Banco (Omissis), filiale di (Omissis), e successivo prelievo in due soluzioni della complessiva somma di €.18.000,00, n° 3 assegni bancari per un importo complessivo di €.44.808,87, emessi dall'INAIL, di provenienza illecita in quanto oggetto di furto. In (Omissis) il 26 e 27 novembre 2003».

Come risulta dalle doglianze esposte in parte narrativa, tutto il ricorso ruota intorno ad un assunto e cioè che il comportamento tenuto dal

ricorrente era stato improntato a colpa e che, non avendo la Corte territoriale ben valutato alcuni comportamenti sintomatici del suddetto stato soggettivo, la sentenza doveva ritenersi non solo carente di motivazione in ordine all'eccepita mancanza di dolo e, quindi, errata in diritto proprio perché il reato di riciclaggio può essere perseguito solo a titolo di dolo.

§ 3.1. In punto di diritto, va precisato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si è attenuta la Corte territoriale e al quale va dato continuità, l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio - che consiste in ogni forma di "ripulitura" del denaro o dei valori provenienti da delitto - è integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro: Cass. 6350/2007 Rv. 236111 - Cass. 16980/2007 riv 239843.

§ 3.2. In punto di fatto, la Corte territoriale, fattasi carico della doglianza del ricorrente, l'ha disattesa desumendo il comportamento doloso (e non, quindi, colposo), dai seguenti elementi:

- le numerose, gravi nonché pacifiche irregolarità che il ricorrente, direttore di banca con notevole esperienza, aveva compiuto

- nell'autorizzare l'operazione bancaria in questione (pag. 8-9-10);
- non aver rilevato che i 63 assegni emessi da Banca(Omissis),per conto dell'Inps, per complessivi € 44.808,87, erano relativi ad una liquidazione globale di periodi di malattia inerenti anni precedenti, ed erano stati portati all'incasso da un soggetto ((Omissis)) che non risultava il vero beneficiario tale essendo tale (Omissis) , anomalia che, nonostante fosse stata rilevata dalla cassiera con un *curriculum* professionale ben più modesto del ricorrente, non lo dissuadeva dal non dar corso all'operazione;
 - nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del (Omissis), venne rinvenuta copiosa documentazione afferente alla movimentazione ed a versamenti effettuati sul conto corrente del (Omissis) , fatto questo che comprovava «la conoscenza da parte dell'imputato, in epoca precedente ai fatti per cui è processo, delle ripetute insolvenze del (Omissis)» che avrebbe dovuto costituire un ulteriore campanello d'allarme sulla bontà dell'operazione di conversione, in denaro contante, degli assegni in questione;
 - non era rilevante, ai fini di escludere il dolo, «il riferimento alla successiva operazione del 28 novembre 2003, avvenuta da parte dei coimputati con altro dirigente d'istituto, secondo la tesi difensiva dimostrativa della inconsapevolezza del(Omissis),potendo

essa ampiamente trovare giustificazione nel fatto che il (Omissis) riteneva che l'operazione era stata portata a termine con l'avallo del (Omissis) e che la ulteriore richiesta monetizzazione della provvista, apparentemente portata dai titoli, non avrebbe incontrato difficoltà di sorta»;

- ugualmente, non poteva essere valutata in senso favorevole all'imputato, «la circostanza che il rischio a cui il (Omissis) in tal modo si sarebbe esposto, sarebbe dimostrativo, secondo l'assunto difensivo, della sua buona fede, ove si consideri che, come argomentato dal primo giudice, l'imputato altro non avrebbe dovuto fare ~~altro~~ che dare il proprio contributo alla realizzazione dell'intento delittuoso, e quindi sostenere, - ciò che puntualmente ha fatto - la sua inconsapevolezza in ordine alla illiceità dell'operazione».

§ 3.3. Avverso la suddetta motivazione che, in modo logico e coerente rispetto agli evidenziati elementi fattuali, confuta in modo articolato e puntuale la tesi difensiva spiegando le ragioni per le quali il comportamento dell'imputato doveva ritenersi doloso, il ricorrente, in questa sede, tenta di minarne la credibilità sviluppando argomenti che, però, ad una analisi attenta, vanno ritenuti manifestamente infondati.

Invero, il ricorrente, lungi da mettere in evidenza eventuali

contraddittorietà, illogicità e/o carenze motivazionali della sentenza valutata nel suo complesso, si limita ad atomizzarne singole parti per meglio confutarle.

Senonché, si tratta di un espediente retorico che questa Corte ha reiteratamente censurato in quanto la motivazione costituisce un *unicum* sicché diventa un inutile esercizio quello di confutare singoli argomenti slegati dal contesto in cui sono inseriti.

Andando nello specifico:

- quanto al fatto che il ricorrente non poteva essere a conoscenza dei meccanismi di liquidazione Inps, la doglianza è fuorviante: in realtà, la Corte non ha scritto che il ricorrente dovesse entrare nel merito della liquidazione, molto più semplicemente ha rilevato che la negoziazione di ben 63 assegni, relativi ad una liquidazione globale di periodi di malattia inerenti anni precedenti, portati all'incasso da un soggetto ((Omissis)) che non risultava il vero beneficiario, tale essendo tale (Omissis), nonostante fosse una circostanza talmente anomala da essere stata notata da una cassiera di appena 29 anni, non lo aveva dissuaso dal bloccare l'operazione;
- il fatto che avesse, in primo momento rifiutata l'operazione, è poco rilevante perché ciò che conta è che, alla fine, consentì che

fosse eseguita;

- quanto all'operazione in data 28/11/2003, non è vero che la Corte territoriale abbia omesso di rispondere: al contrario, ha dato una coerente e logica spiegazione (cfr *supra*).

In altri termini, la doglianza, concentrata su pochi punti della sentenza, perde di vista il complessivo impianto motivazionale e, soprattutto, il fatto che la Corte, dopo aver illustrato i singoli elementi a carico del ricorrente, li ha valutati in un quadro d'insieme che l'ha portata alla conclusione che i suddetti «indici sintomatici, sinergicamente valutati, con le ulteriori emergenze» avevano fornito la «prova di tale consapevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio».

La suddetta sentenza, per la logicità, adeguatezza e coerenza con gli evidenziati elementi fattuali, non si presta ad alcuna ~~censura~~ delle frammentarie censure proposte in questa sede, dovendosi ritenere che l'elemento psicologico del reato di riciclaggio, consistente nel dolo generico, sia stato ampiamente evidenziato e correttamente desunto dai numerosi, convergenti ed univoci elementi fattuali evidenziati dalla Corte territoriale.

In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA

il ricorso e


CONDANNA

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma 07/10/2010

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Maria Cosentino)



IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. G. Rago)

